



COMUNE DI MONTECICCARDO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 | Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNI-
CIPALE PROPRIA - ANNO 2013

Data |
13-02-13|

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GOFFI FEDERICO	P	LANI MAURO	P
VAGNINI GIULIANO	P	POLEI ANTONELLA	P
GIANGOLINI ELISA	P	VAGNINI ENZO	P
GUERRA SIMONE	P	FRANCESCONI LUCA	A
FERRI FIORDISOLE	P	MENGACCI CATIA	A
MORELLI MICHELE	P	NOBILI CHIARA	A
BARBIERI LUCA	A		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4

L'assessore esterno PALAZZI ALICE risulta: Presente Assente

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GOFFI FEDERICO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA DONATO, anche con funzioni di verbalizzante.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

LANI MAURO
POLEI ANTONELLA
VAGNINI ENZO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

VISTO il decreto legislativo 147 marzo 2011 n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

VISTO l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall' art.4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art.8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art.1, commi 161-170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97 e l'art.7 del D.Lgs 267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la legge di Stabilità 2013 L. 228 del 24.12.2012 pubblicata in G.U. il 29.12.2012 n. 302 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha apportato modifiche all'impianto normativo dell'IMU disponendo la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell'imposta municipale;

TENUTO CONTO che la L. 228/2012 del 24.12.2012 ha abrogato:

- l'art.2, comma 3 del D.Lgs 23/2011 relativa alla istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio,
- L'art.2, comma 7 del D.Lgs 23/2011 relativo alla modalità di alimentazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;
- Il comma 11 dell'art.13 del d.l. 201/2011 relativa alla riserva allo Stato nonché i commi 3 e 7 dell'art.2 del D.Lgs 23/11;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19.11.2012 recante il regolamento che disciplina l'applicazione dell'IMU agli immobili degli enti non commerciali di cui all'art.91-bis c.3, D.L. n .1/2012 convertito in Legge n. 27/2012 e integrato dall'art.9, c.6, del D.L. 174/2012"

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- I commi 3,4 e 5 che disciplina la base imponibile IMU;
- Il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 per cento in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- Il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; Per abitazione principale

deve intendersi quella definita dall'art. 13 comma 2, del D.L. 201/11 e s.m.i.;

- Il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. 557/93 convertito con modificazioni, dalla L. 133 del 26 febbraio 1994 fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- Il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4 per cento;
- Il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38 per cento;
- Il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad €. 200,00, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione anche per l'anno 2013 dell'importo di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione con non risulti locata;
- Il comma 10, penultimo periodo le unità immobiliari di cui all'art. 8 c.4 del D.Lgs 504/92 ossia appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale;
- Il comma 3 che prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ed ai fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati;

CONSIDERATO che il D.L. 16/2012 ha previsto la cosiddetta "finzione giuridica" secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale

propria di cui all'art.8 del D.Lgs 23/11 e s.m.i. e all'art. 13 del D.L. 201/2011, dispone che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art.4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, il quale deve, quindi assolvere ai relativi obblighi tributari. L'imposta deve essere quindi versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché per la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art.13, comma 11 del D.L. 201/2011;

VISTO che il D.L. 16/2012 ha disposto la non imponibilità dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977, in base a quanto previsto dall'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/1992 espressamente applicabile ai fini dell' Imposta Municipale Propria a fronte del richiamo contenuto nell'art. 9, comma 8 del D. Lgs 23/2011;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3-DF del 18.05.2012 che all'art. 5 chiarisce che il Comune può differenziare le aliquote sia nell'ambito delle stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. La differenziazione deve, in ogni caso, rispettare i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

DATO ATTO che la legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24.12.2012 dispone:

- All'art. 1, comma 380 lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato d.l. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13;
- All'art.1, comma 380 lettera g) dispone che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13 del d.l. 201/11 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- All'art.2, il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000;

CONSIDERATO:

- che, in base all'art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art.27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali,

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;
- che l'art.1, comma 444 della legge di stabilità 228/2012 relativa all'anno 2013 concede la possibilità ai Comuni, al fine di ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe ed aliquote entro il 30 settembre 2013;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.10.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2013 ad oggetto "indirizzi al Consiglio Comunale per la conferma delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria anno 2013";

DETERMINATO pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2013 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti, dovrebbe essere di presunti € 340.000,00=;


CONSIDERATO che il gettito stimato trova giustificazione nella sufficienza a garantire la provvista di entrate necessarie a realizzare gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica, sulla base delle spese prevista nel bilancio di previsione 2013 da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

PRECISATO che:

- Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art.13, comma 2 del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art.9, comma 8 del D.Lgs 23/2011 i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto questo Comune rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqües, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONCLUDENDO si propone l'adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale che confermi anche per l'anno 2013 le aliquote approvate per l'anno in corso ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come segue:

- 
- In relazione alla facoltà di deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria" si ritiene opportuno confermare detta aliquota con una maggiorazione di 0,19 per cento sulla aliquota base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 (aliquota 0,95 per cento), confermando nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione o di maggiorazione nei limiti di legge;
 - In relazione alla facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l'aliquota di cui all'art.13, comma 7 prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ritiene opportuno confermare un aumento di 0,15 per cento (aliquota 0,55 per cento);
 - In relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 di ridurre l'aliquota allo 0,1 per cento;
 - In relazione alla facoltà di prevedere, ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla l. 214/2011 e s.m.i. una aliquota maggiorata per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia catastale dell'immobile da almeno 1 anno con al conferma dell'applicazione agli stessi di una maggiorazione di 0,3 per cento rispetto alla aliquota di base, di cui all'art.13, comma 6 del D.L. 201/2011(aliquota 1,06 per cento);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

CONSIDERATO che l'art.13, comma 13-bis del DI 201/2011 ha stabilito che l'efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU decorrono dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF da inviarsi telematicamente entro il 23 aprile affinché la pubblicazione avvenga entro e non oltre il 30 aprile; in difetto le aliquote e detrazioni verranno considerate prorogate di anno in anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) confermare le aliquote e detrazioni riferite all'anno di Imposta Municipale Propria 2013 come segue:

CATEGORIE DI IMMOBILI		ALIQUOTE
1.	Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella	0,55%

	misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
2.	Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza (art. 5 del Regolamento IMU)	0,55%
CATEGORIE DI IMMOBILI		ALIQUOTE
3.	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n.133	0,10%
4.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno. Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 maggiorata di 0,3 per cento.	1,06%
5.	Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nelle precedenti classificazioni. Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 maggiorata dello 0,19 per cento	0,95%

2) stabilire inoltre per l'anno 2013 nella misura di € 200,00= la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze" fino a concorrenza del suo ammontare specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale detrazione anche per l'anno 2013 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può essere superiore all'importo massimo di euro 400,00;

3) specificare che la predetta detrazione si applica anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP) con esclusione della maggiorazione per i figli;
- all'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4) stabilire che le aliquote agevolate della tabella sopra riportata sono accordate dietro presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno di imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;

- 5) disporre la presentazione della dichiarazione nelle seguenti ulteriori casistiche:
- identificazione della "unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale" ai fini IMU nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - identificazione della "unità immobiliare destinata ad abitazione principale" ai fini IMU nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;
- 6) precisare che in relazione ai trattamenti agevolativi qui previsti, in caso di assenza di indicazioni da parte dello Stato relativamente agli adempimenti a carico del soggetto passivo, è posto a carico dello l'onere della presentazione di specifiche comunicazioni obbligatorie (per le quali l'ente fornirà apposita modulistica), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione IMU da far pervenire a questo Comune, entro il termine di 90 giorni dal quale decorre o dal quale si intende usufruire del beneficio, pena decadenza del diritto all'applicazione dell'agevolazione per l'anno di riferimento.
- 7) precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinante contribuiscono ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
- 8) inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 9) precisare infine che qualora la normativa richiamata dovesse subire modifiche e/o integrazioni, tale atto si intende automaticamente adeguato sulla base della normativa vigente tempo per tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile del Servizio Interessato Rag. L. Alessandrini, in data 31/01/2013, favorevole;
- b) Responsabile di Ragioneria Rag. L. Alessandrini, in data 31/01/2013, favorevole;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 09

CONSIGLIERI VOTANTI N. 09

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre il C.C., ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to GOFFI FEDERICO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

Prot. n.

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Monteciccardo, 14 FEB 2013

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Monteciccardo,

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DONATO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteciccardo,

~~SEGRETARIO COMUNALE~~
~~DOTT.SSA MARIA DONATO~~

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

Federica Gresta